



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 65/25

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

in composizione monocratica in persona del Giudice Pierpaolo GRASSO, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 37527 del registro di segreteria, proposto da XX, nato
ad XX (LE) il XX (C.F. XX) rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Falconieri (CF FLCSVT73A30F842E – pec:
falconieri.salvatore@ordavvle.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato in
Bari, alla Via Vito Nicola De Nicolò, n.1 presso lo studio dell'Avv. Teresa
Sacco

CONTRO

INPS, in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiola
Leone, elettivamente domiciliato in Bari, presso l'Avvocatura Regionale
dell'INPS, alla via Putignani n. 108;

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente conveniva in giudizio l'INPS per sentir dichiarare ed accertare il
proprio diritto alla pensione di inabilità di privilegio, a decorrere dalla data
della domanda amministrativa, in relazione alle infermità riconosciute
dipendenti da causa di servizio ed ascritte complessivamente alla 8° categoria
tabella A a vita ai sensi dell'articolo 67 del DPR 1092 del 1973, con
conseguente condanna alla corresponsione degli arretrati sono interessi legali

		e rivalutazione.	
	Riferiva, in estrema sintesi, di aver formulato domanda di trattamento		
	privilegiato all’INPS, sussistendone i presupposti, per effetto di quanto		
	espresso nei pareri precedentemente emessi dal competente Comitato di		
	Verifica, sin dal XX e di aver ulteriormente – ed inutilmente– diffidato		
	l’istituto previdenziale a provvedere nell’ottobre XX e nel gennaio XX.		
	L’INPS si è tardivamente costituito chiedendo, tuttavia, la cessata materia del		
	contendere, producendo in giudizio la determina di accoglimento della		
	domanda.		
	A seguito di rinvio, disposto su concorde richiesta delle parti, all’udienza		
	dell’11 marzo 2025, per effetto dell’avvenuta liquidazione anche degli		
	arretrati spettanti al ricorrente, le parti hanno concordato sulla dichiarazione		
	di cessata materia del contendere, insistendo, tuttavia, parte ricorrente, sulla		
	condanna alle spese.		
	Alla luce degli atti in giudizio questo Giudice, prendendo atto di quanto		
	evidenziato da entrambe le parti ritiene sussistano i presupposti per dichiarare		
	cessata la materia del contendere.		
	Tuttavia, secondo il principio della soccombenza virtuale, attesa l’accertata		
	inerzia dell’amministrazione previdenziale che ben poteva provvedere al		
	riconoscimento di quanto spettante al ricorrente sia a seguito della richiesta		
	che delle diffide formulate in via amministrativa che delle diffide, questo		
	Giudice ritiene che l’INPS vada condannata al pagamento delle spese di difesa		
	che si liquidano come da dispositivo.		
	P.Q.M.		
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in		
	2		

